
Luglio
2025

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
7

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT NORMATIVE GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	4
NORMATIVA.....	11
GIURISPRUDENZA EUROPEA	12
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	13
CORTE COSTITUZIONALE	13
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	13
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	14
CORTE D'APPELLO PERUGIA	19
CODICE DI PROCEDURA PENALE	19
CONDANNA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE	19
IMPUGNAZIONI	19
REVISIONE	19
VALUTAZIONE DELLA PROVA.....	20
CODICE PENALE	21
TENTATIVO	21
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA	22
REATI CONTRO LA A.G.	22
REATI CONTRO LA P.A.	24
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	25
REATI CONTRO LA PERSONA	25
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	26
REATI CONTRO L'AMBIENTE	28
REATI FALLIMENTARI	28

STUPEFACENTI.....	29
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	30
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	31
RICUSAZIONE	31
TRIBUNALE DEL RIESAME	32
NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE-AMMINISTRATIVA UMBRA.....	33
FOCUS: IMPUTABILITÀ	35

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti al settimo numero del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

Normativa

- **Legge 13 giugno 2025, n. 91**
Delega al Governo per recepire direttive UE e attuare altri atti dell'Unione - Legge di delegazione europea 2024.
- **Legge 6 giugno 2025, n. 82**
Modifiche al codice penale e di procedura penale per armonizzare la disciplina sui reati contro gli animali.
- **D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81**
Correttivi in materia tributaria, concordato biennale, giustizia e sanzioni tributarie.
- **Legge 9 giugno 2025, n. 80**
Conversione del D.L. 48/2025 su sicurezza pubblica, tutela del personale e vittime dell'usura.
- **Decreto 8 maggio 2025**
Aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e inserimento di nuove sostanze psicoattive.

Giurisprudenza Europea

- **Corte EDU - Sentenza 19/06/2025, causa C-219-25**

Uno Stato membro non è obbligato a rifiutare l'extradizione verso un paese terzo anche se un altro Stato UE ha già rifiutato per rischio di violazione dei diritti fondamentali.

- **Corte EDU - Sentenza 20/05/2025, causa C-135-25**

È legittimo negare un nuovo processo a un condannato in contumacia se:

- è stato informato del processo,
- ha ricevuto gli atti,
- è stato rappresentato da un avvocato d'ufficio,
- le autorità hanno fatto tutto il possibile per rintracciarlo

Giurisprudenza Nazionale

Corte Costituzionale:

- **Sent. n. 83/2025:** Illegittimità dell'art. 583-quinquies c.p. per mancata previsione della diminuzione della pena in caso di lieve entità. L'interdizione perpetua deve essere facoltativa, non automatica.
- **Sent. n. 78/2025:** Il termine per il reclamo sui permessi penitenziari deve essere di 15 giorni, non di 24 ore.
- **Sent. n. 74/2025:** In caso di concorso tra recidiva e circostanze aggravanti, il giudice può aumentare la pena solo per la circostanza più grave.

Cassazione Sezioni Unite:

- **Sentenza n. 23406/2025:** La parte civile può appellare per responsabilità civile anche senza aver chiesto la citazione dell'imputato.
- **Sentenza n. 20989/2025:** La sospensione della prescrizione (legge 103/2017) si applica solo ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019.

Cassazione Sezioni Semplici:

- **Impugnazioni cautelari:** i verbali dei coindagati non vanno trasmessi al riesame salvo contengano elementi favorevoli (Cass. n. 23350/2025).
- **Pene sostitutive:** il giudice deve collaborare con l'UEPE per un trattamento personalizzato (Cass. n. 23335/2025).
- **Steward e corruzione:** non è incaricato di pubblico servizio (Cass. n. 23333/2025).
- **Responsabilità enti:** il profitto va valutato anche soggettivamente (Cass. n. 23329/2025).
- **Prescrizione:** in appello, se la prescrizione è stata dichiarata erroneamente, si applica la regola del dubbio (Cass. n. 23328/2025).

- **Rinvio pregiudiziale alla CGUE:** su trattenimento migranti in Albania e protezione internazionale (Cass. n. 23105/2025).
- **Nullità citazione in appello:** se viola il diritto di difesa (Cass. n. 22593/2025).
- **Riparazione ingiusta detenzione:** il termine decorre dalla decisione sull'inammissibilità del ricorso (Cass. n. 20953/2025).
- **Appellabilità proscioglimento:** si applica solo l'art. 428 c.p.p. (Cass. n. 20257/2025).
- **Patteggiamento e peculato:** la restituzione del profitto deve essere verificata dal giudice (Cass. n. 20255/2025).
- **Sequestro preventivo:** non si applica agli enti già ritenuti responsabili (Cass. n. 19717/2025).
- **Obblighi familiari:** anche le spese straordinarie rientrano negli obblighi (Cass. n. 19715/2025).
- **Mandato d'arresto europeo:** il consenso non è valido se l'informazione è carente (Cass. n. 19487/2025).
- **Curatela fallimentare e confisca:** la sentenza di revocatoria non è opponibile (Cass. n. 19469/2025).
- **Motivazione sentenza d'appello:** deve essere specifica e non *per relationem* (Cass. n. 6725/2025).

Corte d'Appello di Perugia:

Codice di Procedura Penale

Condanna per responsabilità civile

- **Sentenza n. 643/2025 (Ud. 19/07/2024 - Dep. 30/04/2024):** La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello della parte civile che chiedeva il risarcimento del danno dopo la dichiarazione di prescrizione del reato. In assenza di accertamento penale, il giudice penale non può pronunciarsi sulle domande risarcitorie.

Impugnazioni

- **Sentenza n. 362/2025 (Ud. 23/05/2025 - Dep. 28/05/2025):** L'Appello è stato dichiarato inammissibile per genericità: non erano state adeguatamente motivate le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Revisione

- **Sentenza n. 236/2025 (Ud. 28/03/2025 - Dep. 29/05/2025):** Rigettata l'istanza di revisione: l'imputato sosteneva di essere in carcere al momento del reato (false generalità), circostanza smentita dal certificato DAP.

Valutazione della prova

- **Sentenza n. 201/2025 (Ud. 18/03/2025 - Dep. 28/05/2025):** il decorso medio tempore del termine di prescrizione per il delitto di furto pluriaggravato non influisce sulla necessità di

valutazione del materiale raccolto nella istruttoria di primo grado e degli esiti della rinnovazione, disposta nel giudizio di appello, al fine di assumere la testimonianza *ex art. 197-bis c.p.p.* del coimputato giudicato con sentenza di patteggiamento irrevocabile

- **Sentenza n. 208/2025 (Ud. 18/03/2025 - Dep. 14/05/2025):** Confermata la condanna per rapina sulla base delle dichiarazioni coerenti e dettagliate della persona offesa.
- **Sentenza n. 77/2025 (Ud. 07/02/2025 - Dep. 13/02/2025):** Riformata la condanna per lesioni personali: la Corte ha ritenuto non provati i fatti per mancanza di riscontri oggettivi e per incongruenze nelle dichiarazioni, in un contesto di forte conflittualità familiare

Codice Penale

Tentativo:

- **Sentenza n. 231/2025 (Ud. 25/03/2025 - Dep. 06/06/2025):** La Corte d'Appello ha escluso la configurabilità del tentativo di furto per un soggetto sorpreso nel giardino privato a distanza di circa 10 metri da una borsa. La condotta è stata ritenuta ambigua e non univocamente diretta alla sottrazione del bene.

Sospensione condizionale della pena:

- **Sentenza n. 330/2025 (Ud. 16/05/2025 - Dep. 29/05/2025):** Negata la sospensione condizionale per un imputato colpevole del reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) per la gravità e la persistenza della condotta anche dopo la fine della convivenza, condotta aggravata da precedenti condanne e da un procedimento pendente per atti persecutori.

Reati contro l'A.G.

- **Sentenza n. 228/2025 (Ud. 25/03/2025 - Dep. 28/05/2025):** Confermata la condanna per oltraggio a magistrato (art. 343 c.p.) per frasi gravemente offensive rivolte al P.M. e ai giudici durante l'udienza. Non applicabile l'art. 131-*bis* c.p. per la gravità e l'effetto turbativo della condotta.
- **Sentenza n. 108/2025 (Ud. 18/02/2025 - Dep. 13/05/2025):** Confermata la condanna per false dichiarazioni (art. 371-bis c.p.) di una madre che ha ritrattato le accuse di abusi sessuali del marito sulla figlia minore. Le dichiarazioni della vittima non erano mai state ritrattate e non vi era prova di minacce.
- **Sentenza n. 30/2025 (Ud. 21/01/2025 - Dep. 16/04/2025):** Confermata la responsabilità di un alto funzionario per false dichiarazioni al P.M. in merito all'espulsione di una cittadina kazaka. I giudici hanno ritenuto sufficienti gli "altri elementi di prova" a conferma dei dati esteriori delle conversazioni.

Reati contro la PA

- **Sentenza n. 748/2025 (Ud. 16/10/2024 - Dep. 06/05/2025):** Confermata la condanna per peculato (art. 314 c.p.) e falso ideologico (art. 479 c.p.) a carico di imputati che, con la complicità di un Giudice delegato, hanno falsificato documenti per insinuazioni fallimentari fittizie, appropriandosi di ingenti somme.

Reati contro la famiglia

- **Sentenza n. 286/2025 (Ud. 14/04/2025 - Dep. 06/05/2025):** Confermata la condanna per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) anche in assenza di convivenza, poiché il legame familiare tra consanguinei permane.

Reati contro la persona

- **Sentenza n. 710/2024 (Ud. 07/10/2024 - Dep. 08/05/2025):** Confermata la condanna per violenza sessuale: l'imputato aveva costretto una minore conosciuta su Facebook a inviargli materiale sessualmente esplicito, minacciandola di diffondere immagini già in suo possesso.

Reati contro il patrimonio

- **Sentenza n. 199/2025 (Ud. 18/03/2025 - Dep. 04/06/2025):** L'intestazione della Postepay utilizzata per l'accredito del profitto della truffa perpetrata tramite un falso annuncio di vendita *online* insieme all'inserzione nell'annuncio di un indirizzo email che richiamava le generalità dell'imputato non lasciano dubbi circa la riconducibilità della condotta all'imputato.
- **Sentenza n. 65/2025 (Ud. 04/02/2025 - Dep. 05/05/2025):** non vi sono dubbi quanto alla riferibilità delle condotte di truffa e di sostituzione di persona, realizzate tramite un annuncio di vendita online di una vettura, in capo all'imputato che mai ha fornito e neppure allegato una diversa versione dei fatti
- **Sentenza n. 40/2025 (Ud. 28/01/2025 - Dep. 20/05/2025):** Risponde di appropriazione indebita l'imputato, unico delegato dalla società gestrice di una RSA ad operare sul conto corrente, che non ha mai effettuato su detto conto i versamenti delle rette degli ospiti della struttura pagati in contanti.
- **Sentenza n. 35/2025 (Ud. 21/01/2025 - Dep. 07/05/2025):** Condanna per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: l'imputato ha falsamente dichiarato che un impianto era di nuova costruzione per ottenere incentivi statali. La Corte ha riconosciuto anche la responsabilità amministrativa della società per colpa organizzativa.
- **Sentenza n. 8/2024 – Sez. Minorenni (Ud. 06/12/2024 - Dep. 30/04/2025):** Condanna di un minorenni per estorsione e danneggiamenti presso l'abitazione delle vittime. La Corte ha riconosciuto la prevalenza della minore età sull'aggravante, evidenziando l'imminuità e il

contesto sociale marginale. Le prove includevano testimonianze, individuazioni fotografiche e confessione.

Reati contro l'ambiente

- **Sentenza n. 130/2025 (Ud. 25/02/2025 - Dep. 08/05/2025):** Confermata la condanna per traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) e riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) a carico di un imputato coinvolto nella commercializzazione illecita di pannelli solari dismessi, rivenduti per l'esportazione in Asia.

Reati fallimentari

- **Sentenza n. 136/2025 (Ud. 25/02/2025 - Dep. 20/05/2025):** Confermata la condanna per bancarotta fraudolenta documentale: l'imputato, formalmente amministratore, non ha tenuto le scritture contabili, impedendo la ricostruzione degli affari sociali. La Corte ha ritenuto che la decadenza dalla carica non escludeva la propria responsabilità fino alla nomina del nuovo amministratore.

Stupefacenti

- **Sentenza n. 823/2024 (Ud. 08/11/2024 - Dep. 24/03/2025):** Assoluzione per insussistenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio: sebbene il contesto fosse compatibile con lo spaccio, l'assenza di droga sull'acquirente e il modesto quantitativo trovato nell'abitazione dell'imputato non bastano a dimostrare l'episodio contestato.

Ordinamento penitenziario

- **Ordinanza n. 887/2025 (Ud. 13/02/2025 - Dep. 21/06/2025):** Rigettata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale: il condannato, già in semilibertà, non ha dimostrato un sufficiente grado di risocializzazione. Le condanne per reati gravi e la mancanza di consapevolezza delle condotte illecite hanno portato a escludere l'idoneità della misura.
- **Ordinanza n. 776/2025 (Ud. 13/02/2025 - Dep. 03/06/2025):** Rigettata l'istanza contro l'ordine di esecuzione: dopo l'annullamento dell'ordinanza di affidamento in prova, il soggetto deve tornare al regime di semilibertà, senza distinzioni tra annullamento con o senza rinvio.

Corte d'Appello – Sezione Civile - Ricusazione

- **Ordinanza del 05/05/2025 - Dep. 08/05/2025:** Inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice se non fondata su una delle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c..

Tribunale del Riesame

- **Ordinanza - Tribunale di Perugia (Ud. 29/04/2025 - Dep. 26/05/2025):** Rigettata l'impugnazione contro il sequestro preventivo di un immobile, in pendenza di confisca non definitiva *ex artt. 640-quater e 322-ter c.p.* il pagamento parziale del risarcimento non neutralizza la funzione sanzionatoria della misura ablatoria, che resta autonoma rispetto alle statuizioni contabili.

Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Umbria

- **Sentenza n. 29/2025 (Ud. 15/05/2024 - Dep. 12/05/2025):** Condanna per danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri causato da un brigadiere capo condannato per concussione, induzione indebita e violenza sessuale. Il danno è stato quantificato equitativamente *ex art. 1226 c.c.*, in base a criteri oggettivi, soggettivi e sociali.
- **Sentenza n. 27/2025 (Ud. 19/03/2025 - Dep. 07/05/2025):** Condanna di docenti e dirigenti dell'Università per Stranieri per aver falsificato l'esame di lingua italiana di un calciatore uruguayano. Riconosciuti: danno da disservizio, danno da interruzione del nesso sinallagmatico (retribuzioni indebite), danno all'immagine dell'Università.

Focus: Imputabilità

Una raccolta di sentenze su casi di imputabilità legati a disturbi mentali, uso di alcol e perizie psichiatriche:

- Ubriachezza dolosa o colposa (Sent. n. 93/2023)
- Disturbi della personalità (Sent. n. 409/2023)
- Patologia mentale escludente la responsabilità (Sent. n. 497/2023)
- Disturbo *borderline* senza demenza (Sent. n. 120/2023)
- Nesso causale tra patologia e reato (Sent. n. 393/2023)
- Valore della perizia psichiatrica (Sent. n. 590/2023)
- Intossicazione da alcol non cronica (Sent. n. 881/2023)
- Disturbo psicopatologico vs. struttura della personalità (Sent. n. 843/2023; Sent. 11/2024)
- Disturbo istrionico della personalità (Sent. 1042/2023)
- Abuso di alcol e vulnerabilità schizo-tipica (Sent. n. 516/2023)
- Nullità della sentenza con misura di sicurezza (Sent. n. 724/2024)

NORMATIVA

**Legge 13 giugno 2025, n. 91**

“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 145 del 25-06-2025](#))

Legge 6 giugno 2025, n. 82

“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 137 del 16-06-2025](#))

Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81

“Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 134 del 12-06-2025](#))

Legge 9 giugno 2025, n. 80

“Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 131 del 09-06-2025](#))

Decreto 8 maggio 2025

“Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 114 del 19-05-2025](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte EDU, Sezione III, sentenza del 19/06/2025 nella causa C-219-25

La Corte di Giustizia, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, ha dichiarato che l'articolo 67, paragrafo 3, e l'articolo 82, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che: "uno Stato membro non è tenuto a rifiutare di estradare verso un paese terzo un cittadino di un altro Stato membro qualora le autorità di un terzo Stato membro abbiano precedentemente rifiutato di eseguire una richiesta di estradizione, proveniente da tale paese terzo e diretta all'esecuzione della stessa pena inflitta a detto cittadino di un altro Stato membro, a causa dell'esistenza di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall'articolo 19, paragrafo 2, e dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."

Corte EDU, Sezione III, sentenza del 20/05/2025 nella causa C-135-25

La Corte di Giustizia, in relazione al diritto di presenziare al processo, ha dichiarato che gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che: "essi non ostano a che, in applicazione di una normativa nazionale relativa agli imputati che si siano dati alla fuga, il diritto a un nuovo processo sia negato a un condannato in contumacia che abbia presentato una domanda a tal fine qualora: in primo luogo, le autorità competenti abbiano compiuto sforzi al fine di informare tale persona della data e del luogo del processo quando quest'ultima si era data alla fuga, in violazione di una misura di sicurezza che le era stata imposta, dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare; in secondo luogo, l'atto di imputazione nonché un documento indicante la data e il luogo di tale processo le siano stati inviati ed effettivamente consegnati all'indirizzo che la stessa aveva fornito a tali autorità dopo aver ricevuto l'atto di imputazione preliminare, il cui contenuto corrisponde, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, a quello dell'atto di imputazione; in terzo luogo, detta persona sia stata rappresentata da un avvocato nominato d'ufficio nel corso dell'intero procedimento giudiziario condotto in sua assenza, a condizione che, da un lato, le suddette autorità abbiano utilizzato tutti i mezzi ai quali potevano ragionevolmente ricorrere per rintracciare il condannato in contumacia prima del suo processo e che, dall'altro, tale persona sia stata informata, in tempo utile, delle conseguenze della mancata comparizione, oppure abbia inequivocabilmente conferito all'avvocato che le è stato assegnato d'ufficio un mandato per rappresentarla, in sua assenza, dinanzi all'organo giudicante."

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 83/2025 del 20/05/2025 – deposito 20/06/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-*quinquies*, primo comma, del codice penale, inserito dall'art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-*quinquies*, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione».

Corte Cost., sent. n. 78/2025 del 07/04/2025 – deposito 03/06/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni.

Corte Cost., sent. n. 74/2025 del 07/04/2025 – deposito 27/05/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla»

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 23406/2025 ud. 30/01/2025 – deposito 23/06/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 20989/2025 ud. 12/12/2024 – deposito 05/06/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 23350/2025, ud. 04/04/2025 - deposito 23 giugno 2025**

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni cautelari, ha affermato che, anche nei casi in cui è previsto, ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., l'interrogatorio preventivo dell'indagato, non sono ricompresi nel novero degli atti che, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., devono essere trasmessi necessariamente al Tribunale del riesame i verbali degli interrogatori resi dai coindagati, salvo che contengano elementi concreti favorevoli all'impugnante, che quest'ultimo è, tuttavia, onerato di indicare specificamente.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 23335/2025, ud. 12/03/2025 - deposito 23 giugno 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che il giudice che, in astratto, ritiene ammissibile la sostituzione della pena non può rigettare la richiesta in ragione dell'inidoneità del programma di trattamento predisposto dall'UEPE, essendo tenuto ad attivarsi, anche mediante l'interlocuzione con tale ufficio, in funzione dell'adozione di un trattamento sanzionatorio realmente ritagliato sull'unicità del soggetto condannato, che contenga il rischio di una sua recidivanza e ne favorisca il reinserimento sociale.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 23333/2025, ud. 12/03/2025 - deposito 23 giugno 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che non può riconoscersi la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio allo steward addetto al controllo dei biglietti di accesso ad eventi sportivi, deponendo in tal senso sia il tipo di attività svolta dal predetto, non caratterizzata dalla possibilità di adottare atti conformativi nei confronti dei soggetti controllati, sia l'espressa estensione nei suoi confronti della tutela penale prevista, con riguardo a specifici reati, per i pubblici agenti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna, per il delitto di corruzione propria, di uno steward preposto al controllo dei biglietti di accesso ad una partita di calcio,

che, in cambio di una somma di danaro, aveva consentito di accedere all'evento tre soggetti privi dei relativi biglietti).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 23329/2025, ud. 12/02/2025 - deposito 23 giugno 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di responsabilità da reato degli enti, ha affermato che la rilevante entità del profitto tratto dal reato, richiesta *ex art.* 13, comma 1, lett. a), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quale condizione per l'applicazione all'ente di sanzioni interdittive, deve essere dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito, anche da quello soggettivo, determinato avendo riguardo alle caratteristiche dell'ente stesso ed all'incidenza del suo arricchimento indebito rispetto alla specifica attività, al volume di affari, alla struttura d'impresa e alla posizione sul mercato.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 23328/2025, ud. 29/01/2025 - deposito 23 giugno 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di prescrizione, ha affermato che, nel caso in cui in grado di appello si accerti che, all'esito del giudizio di primo grado, in mancanza di rinuncia dell'imputato, sia stata erroneamente dichiarata l'anzidetta causa di estinzione del reato, non trova applicazione la regola di giudizio consacrata nell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che condiziona l'assoluzione del predetto alla sussistenza dell'evidenza della prova della sua innocenza, essendo, viceversa, applicabile la regola generale che, in presenza del dubbio sulla sua penale responsabilità, ne impone l'assoluzione.

Cass. Pen. sez. I ordinanza n. 23105/2025, ud. 29/05/2025 - deposito 20 giugno 2025

La Prima Sezione Penale ha sottoposto, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea i seguenti quesiti, a norma dell'art. 267 TFUE: 1) se la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, gli artt. 3, 6, 8, 15, 16 ostino all'applicazione di una disciplina interna (art. 3, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di condurre nelle aree di cui all'art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'art.14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio; 2) in caso di risposta negativa a tale questione, se l'art. 9, par. 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, osti ad un'applicazione della disciplina interna (legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di disporre, in ragione del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione, il trattenimento, in una delle aree di cui all'art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, del migrante destinatario di provvedimento di espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato tale domanda.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 22593/2025, ud. 16/05/2025 - deposito 16 giugno 2025

La Terza Sezione ha affermato che è affetto da nullità generale per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. il decreto di citazione per il giudizio di appello che, pur se emesso nella vigenza della disciplina emergenziale pandemica, contenga l'invito alla comparizione personale dell'imputato, nel

caso in cui a ciò concretamente consegua una compressione del diritto di difesa per l'impossibilità di avanzare richiesta di discussione orale nel termine perentorio – previsto dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176 – di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 20953/2025, ud. 28/02/2025 - deposito 5 giugno 2025

La Quarta Sezione penale ha affermato che il termine biennale per proporre la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. decorre, nel caso di intervenuta impugnazione di detta pronuncia dichiarata inammissibile perché tardiva, non già dalla data in cui è scaduto il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, ma da quello in cui è spirato il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello dichiarativa, ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., dell'inammissibilità del gravame ovvero, in ogni caso, dalla decisione del giudice di legittimità che si pronunzi sul ricorso.

Cass. Pen. sez. VI ordinanza n. 20257/2025, ud. 30/04/2025 - deposito 30 maggio 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che l'appellabilità della sentenza di proscioglimento emessa all'esito dell'udienza preliminare è disciplinata esclusivamente dall'art. 428 cod. proc. pen., non trovando applicazione il disposto dell'art. 593 cod. proc. pen.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 20255/2025, ud. 09/04/2025 - deposito 30 maggio 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di patteggiamento, ha affermato che l'integrale restituzione del profitto del reato, in quanto condizione preliminare di ammissibilità del rito alternativo nel caso in cui l'accordo definitorio abbia avuto ad oggetto il delitto di peculato, richiede una necessaria verifica da parte del giudice, non potendosi, pertanto, riconoscere alla confisca per importo corrispondente a quello del profitto efficacia equipollente, con effetto sanante rispetto all'inosservanza della condizione, atteso che l'importo del profitto da restituire, quale condizione di ammissibilità del rito, deve essere quello risultante dall'imputazione, diversamente da quello oggetto della statuizione sulla confisca, che può essere determinato in esito a valutazioni rimesse al giudice procedente.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 19717/2025, ud. 12/02/2025 - deposito 27 maggio 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari reali, ha affermato che il sequestro preventivo impeditivo, di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non può essere disposto nei confronti di un ente, del quale sia stata ritenuta sussistente la responsabilità da reato.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 19715/2025, ud. 04/04/2025 - deposito 27 maggio 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario od in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro prevedibile ripetersi, nonché delle spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, indispensabili per l'interesse dei predetti, facendo menzione la norma incriminatrice non solo dell'assegno, ma, più in generale, degli obblighi di natura

economica in materia di affido dei figli, che, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 19487/2025, ud. 21/05/2025 - deposito 26 maggio 2025

La Sesta Sezione, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che le carenze dell'informazione resa alla persona richiesta in consegna sulla natura, processuale o esecutiva del mandato, nonché sulle conseguenze e sull'irrevocabilità del consenso, impediscono di ritenere lo stesso validamente prestato.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 19469/2025, ud. 09/04/2025 - deposito 26 maggio 2025

La Sesta Sezione ha affermato che alla curatela fallimentare ammessa al passivo di una procedura di prevenzione patrimoniale, mai chiamata a intervenire nel relativo procedimento definito con la confisca di un bene sequestrato dopo la trascrizione della domanda di revocatoria e limitatasi, pertanto, a proseguire nel giudizio civile fino all'accoglimento dell'azione, non è opponibile la sentenza di revocatoria ordinaria emessa dopo la confisca, essendo il solo giudice della prevenzione funzionalmente competente a verificare i diritti alla stessa opponibili. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'avvento del sequestro e della successiva confisca rende indifferente, in assenza di una valutazione di segno contrario del giudice della prevenzione, l'accoglimento della domanda di revocatoria, né comporta la retroazione del bene).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 6725/2025, ud. 08/01/2025 - deposito 18/02/2025

Deve essere annullata la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Perugia, con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze, quando difetta di un evidente vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato. Ciò in quanto le censure o contestazioni specifiche formulate dall'appellante – introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che mettono in discussione le valutazioni in esso compiute – non consentono al giudice dell'impugnazione di motivare *per relationem*.

La vicenda di cui trattasi ha origine nel marzo del 2024 quando la Corte di Appello di Perugia, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte - in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Teramo – riduceva la pena applicata all'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, previa disapplicazione della recidiva contestata.

A seguito del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia e dal difensore dell'imputato, la Suprema Corte – dopo aver ribadito che la specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata – riteneva specifici i rilievi formulati dall'imputato con l'atto di gravame.

In particolare, nel caso di specie, la difesa dell'imputato con l'atto di appello aveva dedotto l'esistenza di una serie di discordanze e contraddizioni nelle versioni dei tre carabinieri, nello specifico con riferimento ai tempi e ai modi della reazione dell'imputato, alla esistenza di una effettiva colluttazione tra gli agenti e il privato, alla causa delle pesanti lesioni al volto con le quali l'imputato era stato presentato in carcere, nonché alle peculiari lesioni alla mano patite da uno dei militari.

Si trattava, pertanto, di censure difensive molto specifiche e circostanziate che non si risolvevano nella mera riproposizione di questioni già adeguatamente valutate e decise, bensì di doglianze afferenti a profili decisivi su cui sarebbe stato necessario un attento controllo da parte della Corte territoriale.

Al contrario, la Corte di Appello di Perugia, sostenendo che le dichiarazioni dei carabinieri erano concordi “nel riferire la stessa sostanziale versione dei fatti” senza contenere reali contraddizioni, si sottraeva ad un onere motivazionale che le particolarità della vicenda imponevano dovesse essere assolto con speciale cura e attenzione.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

CONDANNA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Corte d'Appello, sentenza n. 643/2025 - Ud. 19/07/2024 - deposito 30/04/2024

La decisione nel merito del giudizio penale è il presupposto logico giuridico affinché il giudice penale possa provvedere in merito alle istanze civilistiche avanzate dalla parte civile. Ne deriva che, qualora il reato sia stato dichiarato prescritto, in assenza di un accertamento di responsabilità penale e di conseguente condanna il giudice non può pronunciarsi sulle domande risarcitorie che di conseguenza ritornano ad essere di competenza del giudice civile. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di primo grado che, senza porre alcuna questione circa la correttezza della dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla maturata prescrizione, chiedeva unicamente la pronuncia di condanna degli imputati al risarcimento del danno in proprio favore sulla base della illiceità delle condotte ascritte agli stessi. Pertanto, considerato che l'accertamento della illiceità delle condotte è inibito al Giudice di Appello in virtù della dichiarazione di prescrizione dei reati correttamente pronunciata, l'appello della parte civile doveva essere rigettato. (Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza n. 867 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 12 ottobre 2021 dep. 29 dicembre 2021)

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 362/2025 - Ud. 23/05/2025 - deposito 28/05/2025

E' inammissibile l'appello che manca del tutto di individuare e argomentare il "perchè" la motivazione offerta dalla sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenersi erronea o insufficiente o comunque viziata rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti e della sospensione condizionale della pena. E', infatti, del tutto generica la doglianza che, senza argomentare con un minimo grado di specificità e concretezza, fonda sulle "condizioni disagiate di vita del prevenuto" e sulla mancata considerazione dell'effettiva gravità del danno o del pericolo conseguenti alla condotta dell'agente l'asserita meritevolezza delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

(Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza 11/2023 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 09/01/2023)

REVISIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 236/2025 - Ud. 28/03/2025 - deposito 29/05/2025

L'istanza di revisione, secondo cui la condanna per aver dichiarato false generalità ai carabinieri nell'ambito di un controllo sarebbe frutto di un errore giudiziario, poichè il prevenuto il giorno dei fatti contestati si trovava in carcere, è inammissibile in quanto il certificato DAP acquisito agli atti dimostra che il predetto alla data del commesso reato non si trovava in stato detentivo. L'istante, infatti, già sottoposto ad arresti domiciliari ed evaso mesi prima, venne sottoposto a controllo dai carabinieri, occasione nella quale dichiarò le false generalità, e venne contestualmente arrestato in esecuzione dell'ordinanza restrittiva emessa a seguito dell'evasione dagli arresti domiciliari.

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 201/2025 - Ud. 18/03/2025 - deposito 28/05/2025

Il decorso medio tempore del termine di prescrizione per il delitto di furto pluriaggravato non influisce sulla necessità di valutazione del materiale raccolto nella istruttoria di primo grado e degli esiti della rinnovazione, disposta nel giudizio d'appello, al fine di assumere la testimonianza *ex art. 197 bis c.p.p.* del coimputato giudicato con sentenza di patteggiamento irrevocabile.

In particolare, gli imputati - accusati di essersi impossessati in concorso con un altro imputato, giudicato separatamente con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, di alcuni pezzi asportati da un ciclomotore - venivano dal Tribunale assolti dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto.

A seguito dell'appello, proposto dalla parte civile e dal Procuratore della Repubblica, avverso tale decisione assolutoria la Corte d'Appello disponeva la rinnovazione dell'istruttoria per assumere la testimonianza *ex art. 197 bis c.p.p.* del coimputato.

Nello specifico, il Giudice di primo grado decideva con ordinanza di revocare l'ammissione del teste, ritenendo ultronea una nuova citazione dello stesso che, in ragione della sua veste processuale, si sarebbe potuto avvalere delle garanzie di carattere difensivo di cui all'*art. 197 bis c.p.p.*, tra le quali la facoltà di non rispondere su fatto proprio.

Al contrario i Giudici di appello rilevavano come il soggetto - in origine imputato in reato connesso *ex art. 12 lett. a) c.p.p.* e giudicato irrevocabilmente con sentenza di patteggiamento - si trovava nella condizione di assumere la veste di teste assistito, così come delineata dall'*art. 197 bis c.p.p.* e, dunque, come non potesse valutarsi "inutile" la escussione dello stesso, stante il diverso statuto del coimputato giudicato irrevocabilmente quanto alla facoltà di non rispondere. Inoltre, l'ammissione di propria responsabilità per gli stessi fatti, precludeva in radice l'ipotetico dubbio sull'obbligo del coimputato di rispondere in merito alla vicenda per il proprio coinvolgimento.

Sul versante del vaglio *ex art. 192, comma 3, c.p.p.* quanto riferito dal coimputato, attraverso una dichiarazione autoaccusatoria ed eteroaccusatoria logica e lineare, trovava riscontro nelle dichiarazioni costanti e reiterate dalla persona offesa.

Per tali ragioni la Corte d'Appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per essere il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

(Riforma la sentenza n. 868 del Tribunale di Perugia ud. 15/04/2022, dep. 27/04/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 208/2025 - Ud. 18/03/2025 - deposito 14/05/2025

Le dichiarazioni lineari, dettagliate e scevre da sospetti di inattendibilità della persona offesa la quale non si sia costituita parte civile nel processo determinano la penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna degli imputati per il delitto di rapina sulla base delle dichiarazioni della persona offesa la quale aveva dichiarato che mentre si trovava presso la stazione ferroviaria in attesa dell'arrivo del treno era stata avvicinata da tre uomini di sua conoscenza che si erano avvicinati e dopo averla stratonata, le avevano asportato il proprio computer portatile. La Corte disattendeva le censure della difesa degli imputati secondo cui non poteva riconoscersi attendibilità al narrato della vittima considerato che tra la persona offesa e gli aggressori vi erano trascorsi non chiariti che potevano aver condizionato il riconoscimento fotografico ed evidenziava che le dichiarazioni persona offesa erano precise e coerenti in quanto questa aveva riconosciuto con esattezza gli imputati indicandone i soprannomi nonché aveva altresì dichiarato che uno degli imputati i giorni successivi l'aveva incontrata e aveva cercato di giustificarsi per l'accaduto senza però restituirgli il computer. In più l'evocazione di "pregressi non chiariti" era generica e sfuggente, tanto più al confronto con gli esiti dibattimentali.

(Conferma la sentenza n. 239 del Tribunale di Perugia ud. 25/01/2023, dep. 25/01/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 77/2025 - Ud. 07/02/2025 - deposito 13/02/2025

Non può essere affermata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni personali quando vi è obiettiva incertezza sul reale svolgimento dei fatti lamentati dalla persona offesa. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per aver scagliato un posacenere contro la vittima, suocera dello stesso, attingendola alla zona del seno e provocandole lesioni personali nonché per averle alcuni giorni dopo sferrato un calcio che le aveva cagionato una abrasione alla gamba sinistra in considerazione del rapporto di forte conflittualità esistente tra gli stessi. Il Collegio, accogliendo i motivi di appello del Procuratore Generale, riteneva non provati pienamente i fatti in quanto questi erano sfuggiti alla percezione diretta di altri soggetti diversi dalla persona offesa e dall'imputato ed anche l'unico testimone, il medico che aveva in cura la vittima, aveva mai constatato ematomi alle gambe o alla mammella della donna né aveva consigliato a quest'ultima di denunciare il genero per tali lesioni. Inoltre, si registravano anche margini di incongruenza intrinseca nelle dichiarazioni di coloro che conoscevano della situazione di forte conflittualità tra l'imputato e la persona offesa, confermata anche dall'ex moglie dell'imputato. Pertanto, non poteva pervenirsi alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 582 c.p.

(Riforma la sentenza n. 867 del Tribunale di Spoleto ud. 05/12/2022, dep. 05/12/2022)

CODICE PENALE**TENTATIVO****Corte d'Appello, sentenza n. 231/2025 - Ud. 25/03/2025 - deposito 06/06/2025**

La condotta dell'imputato che si sia dato alla fuga dopo essere stato sorpreso dal proprietario dell'abitazione all'interno del proprio giardino, al quale si accede senza incontrare cancelli o limitazioni fisiche, ad una distanza di circa 10 metri dal tavolo su cui era posta una borsa, non può dirsi esprimere con certezza idoneità di atti e soprattutto univocità rilevatrice del fine di sottrazione ed impossessamento del bene, essendosi arrestata la intrusione nella proprietà privata con l'avvistamento ed inseguimento da parte del proprietario. Il comportamento dell'intruso, valutato nella sua oggettività, rimane ambiguo e non sufficientemente esplicativo della progressione criminosa verso il prelievo del bene poggiato sul tavolo del giardino, a distanza non proprio prossima dal soggetto. In ipotesi alternative la condotta, pur sempre illecita, può leggersi come limitata anche sotto il profilo finalistico all'accesso indebito nella proprietà altrui; nè, d'altra parte, le acquisizioni a carico dello stesso soggetto per fatti diversi commessi nella zona valgono a trasferire la prova necessaria per l'accertamento dello specifico tentativo contestato.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 817/2022 emessa dal Tribunale di Terni, ud. 14/07/2022 dep. 03/10/2022)

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Corte d'Appello, sentenza n. 330/2025 - Ud. 16/05/2025 - deposito 29/05/2025

Va negata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato del delitto p. e p. dall'art. 572 c.p. in quanto la condotta posta in essere, consistita in atti di sopraffazione, di violenza e di minaccia ai danni della propria moglie continuata anche dopo la cessazione della convivenza, si è protratta per un lungo lasso di tempo ed è stata pervicacemente mantenuta nonostante pregresse condanne. Inoltre, la pendenza contemporanea di un altro procedimento a carico dell'imputato per atti persecutori nei confronti della persona offesa lascia desumere che la condotta sia continuata anche successivamente ai fatti contestati nel presente giudizio e non permette ragionevolmente di formulare una prognosi positiva in relazione alla futura condotta di vita.

(Conferma la sentenza n. 2797 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 12/12/2022)

REATI CONTRO LA A.G.

Corte d'Appello, sentenza n. 228/2025 - Ud. 25/03/2025 - deposito 28/05/2025

Integra il delitto di cui all'art. 343 c.p. la condotta degli imputati che durante l'udienza penale proferiscano frasi offensive contro il P.M. e i Giudici del collegio presenti offendendone l'onore e il prestigio. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la sentenza di condanna nei confronti degli imputati per aver proferito durante lo svolgimento dell'udienza parole ingiuriose nei confronti del P.M. e del Giudice quali: "giustizia di merda.... ti potesse venì un tumore, andate a fare in culo...". I Giudici di Appello rigettavano le censure mosse dalla difesa degli imputati secondo cui i testimoni presenti in udienza non avevano individuato l'esatto momento in cui erano state proferite le espressioni

incriminate né avevano individuato i soggetti che avrebbero pronunciato siffatte espressioni in quanto dalla deposizioni del teste e dalla documentazione versata in atti risultava che era stata proprio l'imputata a proferire le frasi offensive ed infatti era stata allontanata dall'aula a cura delle forze dell'ordine. Inoltre, era pacifico il contesto di udienza e l'indirizzo delle espressioni oltraggiose ai magistrati presenti, le quali erano svincolate da qualsivoglia apprezzamento critico verso la decisione giudiziale. Pertanto, il Collegio riteneva gli imputati responsabili del delitto di oltraggio a un magistrato in udienza, non potendosi altresì applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. per le modalità attuative, trattandosi di condotta connotata da particolare capacità offensiva e in grado di generare turbamento nelle fasi conclusive di un processo celebrato per gravi imputazioni.

(Conferma la sentenza n. 2448 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 07/11/2022 dep. 05/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 108/2025 - Ud. 18/02/2025 - deposito 13/05/2025

Risponde del delitto di false dichiarazioni al PM l'imputata che dichiarò falsamente al P.M. che la figlia minore, vittima di abusi da parte del marito, si sia inventata di aver subito abusi sessuali da parte di quest'ultimo e di averlo accusato perché in quel periodo vedeva l'uomo trattare male la madre. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata per il delitto di cui all'art. 371 *bis* c.p. per aver ritrattato davanti al P.M. quanto già denunciato ossia le violenze sessuali poste in essere dal marito ai danni della figlia minore nata da un suo precedente matrimonio. In particolare, dalle risultanze processuali era emerso che la stessa minore aveva riferito davanti al GIP in merito alle violenze subite, dichiarazioni che non erano mai state ritratte dalla vittima. Inoltre, non poteva confermarsi la versione dell'imputata secondo cui ella aveva ricevuto delle minacce da parte del marito in quanto questa si era rivolta al P.M. nel momento in cui il marito aveva subito la nuova carcerazione e quindi doveva escludersi qualsiasi forma di effettiva intimidazione e costrizione.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1659 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 03/11/2023 dep. 03/11/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 30/2025 - Ud. 21/01/2025 - deposito 16/04/2025

In ordine al delitto di cui all'art. 371 *bis* c.p. - in relazione alle dichiarazioni rese al P.M. nell'ambito di un procedimento afferente l'asserito sequestro di persona di una cittadina kazaka, moglie di un latitante ritenuto un pericoloso terrorista - deve essere confermata la penale responsabilità dell'imputato - funzionario pubblico di altissimo livello all'epoca della commissione del fatto - quando sussistono "altri elementi di prova" idonei a corroborare i c.d. "dati esteriori" delle conversazioni.

Difatti, i Giudici di appello, dopo aver constatato la rilevanza di determinati documenti in atti - anche nel giudizio a prova contratta - in quanto non affetti da "inutilizzabilità patologica" affermavano che, nel caso di cui trattasi, sussistevano riscontri ed "altri elementi di prova" - già individuati dal Tribunale nelle segnalazioni provenienti dall'ambasciata kazaka dirette alla Questura e alla Squadra Mobile, nonché nelle dichiarazioni di un testimone e nelle parziali ammissioni dell'imputato - idonei a corroborare i c.d. "dati esteriori" delle conversazioni telefoniche.

La Suprema Corte ha statuito, infatti, che "in tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i c.d. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità,

sicché possono ricomprendere non solo prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto “*ex lege*” bisognoso di conferma”.

Ebbene, nel caso di specie, l'imputato – contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto – intratteneva numerosi e frenetici contatti telefonici con il funzionario dell'ambasciata kazaka – che si trovava addirittura a Ciampino - già dal 31 maggio 2013 quando avveniva, tra l'altro, l'espulsione della cittadina kazaka, moglie del presunto terrorista, dal territorio italiano.

In aggiunta la deposizione testimoniale confermava come tutti i protagonisti della vicenda fossero a conoscenza delle esatte generalità della donna, moglie del latitante terrorista, nonché la convinzione della Squadra Mobile che il trattenimento della stessa presso il CIE avrebbe incentivato il marito ad uscire allo scoperto al fine di aiutarla.

Pertanto, così come correttamente sostenuto dal Giudice di primo grado, l'espulsione della donna assumeva tutt'altro che il valore di una “ordinaria burocrazia”.

(Conferma la sentenza n. 1524 del Tribunale di Perugia ud. 27/06/2022, dep. 15/07/2022)

REATI CONTRO LA P.A.

Corte d'Appello, sentenza n. 748/2025 - Ud. 16/10/2024 - deposito 06/05/2025

Commettono i delitti di cui agli artt. 314 c.p. e 479 c.p. gli imputati che nel corso di numerose procedure fallimentari pendenti presso il Tribunale di Roma, pongano in essere insinuazioni tardive promesse da soggetti inesistenti le quali vengano successivamente ammesse anche attraverso la falsificazione di documenti grazie al diretto contributo di un Giudice delegato e i cui ingentissimi proventi di siffatte insinuazioni vengano poi incamerati da quest'ultima nonché dal proprio compagno e suddivisi tra gli altri concorrenti attraverso operazioni di prelevamento anomalo dai conti dei diversi fallimenti, nonchè indirizzati a società operanti all'estero costituite direttamente o indirettamente dagli imputati stessi. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna degli imputati per essersi, in concorso tra loro, insinuati nel fallimento come creditori ed essersi appropriati poi dei residui attivi non più reclamabili dai reali creditori o di attivi che sarebbero finiti alle banche creditrici. Tali condotte erano poste in essere attraverso la falsificazione di documenti i quali avevano lo scopo di creare creditori inesistenti o falsi procuratori di falliti irreperibili e venivano poste in essere grazie alla complicità di avvocati, curatori e altri soggetti che sotto la direzione del Giudice delegato, competente per le relative procedure fallimentari, incassavano somme quali prestanome o sodali di quest'ultima e del di lei compagno; somme che venivano poi utilizzate per l'acquisto di immobili di lusso in Italia e all'estero. In particolare, le prove in ordine alla penale responsabilità degli imputati potevano trarsi dalle dichiarazioni dal compagno dell'epoca dell'imputata, anche lui concorrente con questa nei reati suddetti, le quali erano state adeguatamente riscontrate dalle affermazioni di numerosi testimoni nonché dalle acquisizioni documentali e dalle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate le quali davano atto di una organizzazione collaudata sotto la direzione dell'imputata, Giudice delegato della Sezione fallimentare, che individuava varie procedure fallimentari in cui vi erano creditori irreperibili al fine di appropriarsi delle somme di denaro dalla massa fallimentare delle procedure in oggetto.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1237 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 26/05/2022 dep. 22/11/2022)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 286/2025 - Ud. 14/04/2025 - deposito 06/05/2025

Va confermata la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso dall'imputato nei confronti dei genitori con lui non più conviventi, in quanto nei rapporti fra consanguinei il legame familiare si protrae anche dopo la cessazione di una convivenza *stricto sensu*. Nel caso di specie, inoltre, l'abitazione dell'imputato era priva di cucina, circostanza che rende ovvio che lo stesso frequentasse la casa dei genitori con cadenza quotidiana. La sentenza di primo grado va confermata anche rispetto al trattamento sanzionatorio sia perchè correttamente è stata ritenuta l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p., in ragione dello stato – noto all'imputato - di demenza senile che affliggeva al padre, sia perchè non vi è spazio per l'applicabilità delle circostanze *ex art. 62-bis c.p.*. Se infatti, la recidiva è stata disapplicata, per giungere a un trattamento sanzionatorio non sproporzionato per eccesso, ciò non autorizza a ignorare la significatività delle precedenti condanne per una complessiva valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p. e per rilevarne semmai elementi negativi ai fini della concedibilità delle attenuanti in parola.

(Conferma la sentenza n. 1130/2024 emessa dal Tribunale di Terni, ud. 22/10/2024 dep. 24/10/2024)

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 710/2024 - Ud. 07/10/2024 - deposito 08/05/2025

Integra il delitto di violenza sessuale la condotta dell'imputato che costringa la vittima, minore, a inviargli materiale fotografico e video in cui ella si masturbava e la minacci di pubblicare le immagini e le riprese in cui la stessa appariva nuda, qualora non avesse dato seguito alla richiesta. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per violenza sessuale nei confronti dell'imputato il quale dopo aver conosciuto la vittima tramite *social network* "Facebook" aveva intrapreso una relazione con la prima sia pure di carattere virtuale e le aveva chiesto di inviargli foto che la ritraessero nuda e mentre ella compiva atti di autoerotismo; richieste alle quali la minore non aveva acconsentito. Pertanto, il prevenuto l'aveva minacciata di pubblicare le immagini di lei nuda in rete. I Giudici di Appello ritenevano provata la penale responsabilità dell'imputato dal narrato coerente e lineare della persona offesa la quale si era confidata con insegnanti e familiari nonché dal tenore dei messaggi che l'imputato aveva inviato alla minore i quali confermavano, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa secondo cui vi era stato l'invio di un'unica immagine della ragazza con i seni nudi, l'esistenza di numerose immagini o riprese di contenuto erotico già in possesso dell'imputato. Inoltre, non poteva sostenersi, così come sostenuto dalla difesa del prevenuto, che quest'ultimo non fosse al corrente che la ragazza fosse minorenni in quanto ella aveva evidenziato il proprio reale atto di nascita nonché era evidente dal tenore dei messaggi scambiati che l'imputato fosse convinto di relazionarsi con una ragazza che parlava delle sue prime esperienze sessuali.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1192 emessa dal Tribunale di Terni ud. 21/12/2021 dep.14/03/2022)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO**Corte d'Appello, sentenza n. 199/2025 - Ud. 18/03/2025 - deposito 04/06/2025**

In riforma della sentenza di primo grado, va condannato l'imputato del delitto di truffa che, tramite una piattaforma *online*, abbia proposto falsamente in vendita un condizionatore per camper inducendo la p.o. ad eseguire una ricarica di valore pari al prezzo di vendita sulla Postepay a lui intestata per poi sparire senza mai consegnare il bene. L'intestazione della carta Postepay a nome dell'imputato, che mai aveva denunciato lo smarrimento o il furto della propria carta di identità, insieme all'abbinamento nell'annuncio di vendita del numero di telefono utilizzato per la truffa – formalmente intestato ad un terzo soggetto estraneo ai fatti - ad un indirizzo email che richiamava le generalità dell'imputato non lasciano dubbi sulla riconducibilità della condotta all'imputato medesimo, essendo del tutto priva di ogni riscontro l'astratta possibilità che un soggetto diverso e sconosciuto si fosse presentato presso l'ufficio postale ed avesse attivato la Postepay mostrando il documento di identità dell'imputato senza che l'addetto allo sportello si fosse avveduto di nulla.

(Riforma la sentenza n. 375/2022 emessa dal Tribunale di Terni, ud. 08/04/2022 dep. 19/05/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 65/2025 - Ud. 04/02/2025 - deposito 05/05/2025

E' del tutto priva di logica e priva di alcun riscontro probatorio la prospettazione del giudice di primo grado secondo cui un soggetto diverso dall'imputato, utilizzando il documento di quest'ultimo, avrebbe sottoscritto il contratto per l'apertura del conto Postepay sul quale la persona offesa, in risposta ad un annuncio online, aveva accreditato la caparra per l'acquisto di una vettura senza poi avere più contatti con il presunto venditore. Non sono emersi, infatti, elementi idonei a mettere in dubbio che fosse stato proprio l'imputato ad aver attivato la Postepay a suo nome, non essendo stato neppure allegato dall'imputato un furto subito o la perdita del documento di identità utilizzato per l'apertura del conto. Non sussistono dubbi nemmeno in ordine alla condotta di sostituzione di persona che l'imputato ha realizzato utilizzando il documento di identità ricevuto in altra occasione da un terzo interessato all'acquisto di altro veicolo e rimasto anch'esso vittima della truffa. L'imputato, infatti, non mai fornito e neppure allegato una diversa versione dei fatti.

(Riforma la sentenza n. 1074/2020 emessa dal Tribunale di Terni ud. 06/11/2020 dep. 04/01/2021)

Corte d'Appello, sentenza n. 40/2025 - Ud. 28/01/2025 - deposito 20/05/2025

Risponde del delitto di appropriazione indebita l'imputato, dipendente della cooperativa gestrice di una RSA e unico soggetto delegato ad operare sul relativo conto corrente, che non ha mai effettuato su detto conto i versamenti delle rette degli ospiti della struttura pagate in assegni o in contanti. Tenuto conto che gli impiegati della cooperativa notiziavano via email la sede centrale della società e l'imputato dei pagamenti effettuati e che venivano conservati nella cassaforte in attesa del versamento sul conto corrente di cui doveva occuparsi l'imputato, non è ragionevole ritenere che quest'ultimo fosse ignaro del pagamento delle rette in contanti e non vi è alcun ragionevole dubbio sul fatto che quest'ultimo durante tutto il suo incarico avesse ricevuto i pagamenti senza poi provvedere a riversare in conto quelli effettuati in contante.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 826/2022 emessa dal Tribunale di Terni, ud. 09/09/2022 dep. 08/11/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 35/2025 - Ud. 21/01/2025 - deposito 07/05/2025

Integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche la condotta dell'imputato il quale, in qualità di amministratore e legale rappresentante di una società, sottoscrive e presenti all'ente deputato all'erogazione di incentivi statati agli impianti di produzione di energia elettrica una domanda volta al riconoscimento della qualifica di Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili (IAFR) per un intervento definito di nuova costruzione il quale però, diversamente da quanto dichiarato dalla società, presenti interconnessioni impiantistiche con l'impianto preesistente e di conseguenza non possa essere definito di nuova costruzione, requisito necessario ai fini della richiesta dell'incentivo statale. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a carico dell'imputato sulla base di plurime e concordi testimonianze che provavano l'esistenza della difformità tra l'impianto realizzato e quello precisamente indicato nelle dichiarazioni presentate al Gestore dei Servizi Energetici il quale aveva annullato la qualifica di IAFR antecedentemente concessa dopo aver riscontrato una alterazione della configurazione impiantistica e aveva ricevuto una ulteriore dichiarazione da parte dell'imputato non pienamente corrispondente alla realtà dei fatti. In particolare, dalle verifiche e ispezioni effettuate veniva evidenziata la falsità di quanto rappresentato dalla società e la piena consapevolezza da parte degli amministratori di detta società di tale falsa rappresentazione effettuata allo scopo di ottenere gli incentivi statati, atteso che l'impianto era incompatibile con la normativa che avrebbe consentito alla società di ottenere i contributi pubblici. Sussisteva inoltre la responsabilità amministrativa della società per l'illecito commesso considerato che il reato posto in essere dall'imputato era stato realizzato per far conseguire alla società da lui amministrata indebiti contributi pubblici quindi un vantaggio alla stessa e che sussisteva la colpa di organizzazione dell'ente, in quanto non era stato indicato alcun modello organizzativo e gestionale da esso adottato né altri elementi idonei ad escludere il fatto di reato da parte dei soggetti apicali dell'impresa.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1719 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 18/07/2022 dep. 12/10/2022)

Corte d'Appello, Sez. Minorenni, sentenza n. 8/2024 - Ud. 06/12/2024 - deposito 30/04/2025

Deve ritenersi accertata la penale responsabilità dell'imputato minorenni in merito ai fatti estorsivi verificatisi presso l'abitazione delle persone offese e per i danneggiamenti subiti dall'immobile. Tuttavia, deve essere riconosciuta la prevalenza della diminuzione della minore età rispetto alla contestata aggravante di cui al comma 3, n. 3 *bis*, dell'art. 628 c.p., in quanto – ferma restando la gravità del *metus* che il ripetersi nel tempo dei danneggiamenti all'abitazione aveva prodotto alle persone offese – simili condotte denunciavano, in uno con una propensione e progressione criminosa, la sostanziale immaturità dei soggetti agenti che, vivendo in contesti marginalizzanti, al fine di procurarsi pochi “spiccioli” da impiegare nell'ordinario quotidiano non avevano esitato a porre in essere gravi e ripetute vessazioni verso l'altrui persona/proprietà.

Nel caso di specie, i Giudici di appello dopo aver constatato la mancata qualificazione in riscontri probatori “utili” delle deposizioni testimoniali in merito ai fatti estorsivi verificatisi presso il posto di

lavoro della persona offesa, ritenevano pienamente accertate le condotte estorsive poste in essere dall'imputato presso l'abitazione delle persone offese.

In particolare, l'assoluta linearità logica dei comportamenti narrati dal querelante – la persona offesa dichiarava, difatti, di essersi “messo in evidenza” ai ragazzi del “campo rom”, confinante con la propria abitazione, offrendo loro alimenti e bevande con il dichiarato intento di procacciarsi un rapporto di buon vicinato – il valore probatorio inequivoco da assegnare alla duplice individuazione fotografica effettuata da entrambe le persone offese, nonché l'oggettività dei danneggiamenti subiti dall'immobile e l'indubbio valore confessorio della dichiarazione resa dall'imputato – alla presenza del difensore e nel corso di una udienza dibattimentale – rendevano provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui trattasi.

REATI CONTRO L'AMBIENTE

Corte d'Appello, sentenza n. 130/2025 - Ud. 25/02/2025 - deposito 08/05/2025

Concorre nella condotta di cui all'art. 452-*quaterdecies* e 648-*ter*. 1 c.p. l'imputato che partecipi al traffico illecito di pannelli solari dismessi o da smaltire, nella fase di commercializzazione di tali pannelli direttamente o rivendendoli a terze persone così da consentirne l'esportazione in paesi asiatici. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di traffico illecito di rifiuti perché dalle intercettazioni poteva trarsi prova certa della compartecipazione criminosa dello stesso alla commercializzazione di tali rifiuti. Egli invero aveva ricevuto rifiuti speciali- principalmente pannelli fotovoltaici- dall'amministratore di una azienda autorizzata proprio alla gestione di tali rifiuti speciali, il quale invece di smaltirli li reimmetteva sul mercato in violazione di qualsiasi procedura di legge per poi rivenderli a terze persone. In particolare, dalle intercettazioni emergevano numerose conversazioni telefoniche intercorse tra l'imputato e colui che doveva cederli le forniture promesse dalle quali si evinceva che l'imputato aveva maturato un debito nei confronti del secondo e che lo avrebbe saldato nonché emergeva l'esistenza di altri accordi relativamente all'acquisizione di ulteriori pannelli solari. Pertanto, l'imputato doveva rispondere dei reati di cui sopra per aver concorso all'attività illecita degli altri in piena consapevolezza e a fini di personali profitti.

(Conferma la sentenza n. 322 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 12/04/2022 dep. 12/04/2022)

REATI FALLIMENTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 136/2025 - Ud. 25/02/2025 - deposito 20/05/2025

In tema di bancarotta documentale, è gravato dell'obbligo di tenere e conservare le scritture contabili anche il soggetto investito solo formalmente della qualifica di amministratore nonostante la decadenza di diritto da tale qualifica a seguito di dichiarazione di fallimento, in assenza di ulteriori adempimenti successivi. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili in quanto, sulla base delle deposizioni testimoniali dei diversi curatori fallimentari succeduti nel tempo,

era emerso che a seguito di richiesta non fosse stata consegnata loro alcuna documentazione contabile e pertanto questi non fossero stati in grado di ricostruire il movimento degli affari della società in un fallimento chiuso. In particolare, la Corte di Appello rigettava i motivi di appello proposti dall'imputato secondo cui egli non aveva tenuto le scritture contabili perché aveva rivestito la carica di amministratore di fatto della società fallita atteso che permaneva comunque il suo diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture contabili, sino all'individuazione del nuovo amministratore e al conseguente passaggio di consegne. Inoltre, la decadenza dalla qualifica di amministratore, in assenza di ulteriori adempimenti, non implicava l'esclusione della responsabilità dell'imputato, amministratore uscente, il quale rimaneva titolare della posizione di garanzia nei confronti della società sino alla nomina del nuovo amministratore.

(Conferma la sentenza n. 1292 emessa dal Tribunale di Terni ud. 13/12/2022 dep. 19/12/2022)

STUPEFACENTI

Corte d'Appello, sentenza n. 823/2024 - Ud. 08/11/2024 - deposito 24/03/2025

Seppure il contesto osservato dagli operanti di p.g. appaia perfettamente coerente con quella serie di attività/gesti che solitamente avvengono in occasione del cd piccolo spaccio, la circostanza che il presunto acquirente, nell'immediatezza dei fatti, non fosse risultato in possesso di alcunchè e che l'imputato avesse nel proprio giacchetto 40 euro e all'interno dell'abitazione, avuta in compossesso con il cugino e perquisita nell'immediato prosieguo, due modesti quantitativi di cocaina singolarmente confezionati, non costituisce un elemento sufficiente per affermare la colpevolezza del prevenuto al di là di ogni ragionevole dubbio riguardo all'ipotizzato episodio di spaccio.

(Riforma la sentenza n. 598/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 14/09/2022 dep. 29/09/2022)

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 887/2025 - Ud. 13/02/2025 - deposito 21/06/2025

Deve essere rigettata l'istanza, proposta dal condannato, di ammissione alla più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, quando lo stesso necessita di un ulteriore e congruo periodo di osservazione in considerazione dei mutamenti determinatisi nella sua posizione giuridica e della condotta tenuta nel corso della recente esecuzione. Pertanto, l'invocata misura alternativa non risulta realmente idonea a garantire il pieno reinserimento sociale del detenuto e adeguata al grado di risocializzazione raggiunto dallo stesso.

In particolare, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia, la Suprema Corte annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza - in diversa composizione - con la quale il condannato, ristretto in una Casa di reclusione e già in regime di semilibertà, veniva ammesso alla più ampia misura alternativa dell'affidamento.

Ebbene, i Giudici del Tribunale di Sorveglianza rilevavano che, nel caso di specie, l'istante riportava le condanne in esecuzione per reati molto gravi, con condotte spregiudicate volte a perseguire denaro ed altre utilità, nell'ambito di un sistema improntato al malaffare ed alla assenza di ogni rispetto per il corretto svolgimento di funzioni fondamentali per la vita dello Stato. La condotta collaborativa tenuta in relazione ad alcune delle vicende giudiziarie - già valutata al fine di consentire al condannato l'accesso a benefici processuali, quali il patteggiamento ed alla misura della semilibertà - pur rappresentando l'espressione di una volontà del soggetto *latu sensu* riparatoria, non può essere considerata indicativa del definitivo abbandono delle logiche che in passato lo avevano determinato nelle scelte devianti. Inoltre, in merito alle recenti condanne divenute esecutive per reati di bancarotta fraudolenta, non emergeva dagli atti alcuna consapevolezza della illiceità delle condotte, né veniva prospettata alcuna forma di riparazione esplicita di una seria volontà di emenda.

In aggiunta, le segnalazioni dei Servizi sociali con riferimento ai ripetuti tentativi dell'istante di indirizzare autonomamente la propria attività nel corso della esecuzione indicavano, sotto il profilo della adesione alle regole trattamentali, una personalità restia alle prescrizioni impartite.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 776/2025 - Ud. 13/02/2025 - deposito 03/06/2025

In caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione della ordinanza concessiva della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale - con cessazione dei relativi effetti e senza operare distinzioni in ordine a pronunce con rinvio al primo giudice o senza rinvio - il richiedente deve essere posto nell'originario regime di semilibertà, in quanto sorge la necessità di ripristinare lo status precedente del soggetto. Per tali ragioni, nel caso di specie, l'istanza avanzata nell'interesse del richiedente - ristretto in una casa di reclusione in regime di semilibertà - avverso l'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero in seguito alla sentenza della Suprema Corte di annullamento con rinvio dell'ordinanza concessiva dell'affidamento in prova al servizio sociale, veniva rigettata dal Tribunale di Sorveglianza.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

RICUSAZIONE

Corte d'Appello, ordinanza del 05/05/2025 - deposito 08/05/2025

Ai sensi dell'art. 52 c.p.c., i casi in cui la parte può chiedere la ricusazione del Giudice corrispondono a quelli, previsti dall'art. 51 c.p.c., in cui il Giudice è obbligato ad astenersi dalla trattazione del giudizio. E', dunque, inammissibile l'istanza di ricusazione che non riconduca l'assenza di imparzialità del Giudice ad una delle ipotesi di legge e che non evidenzi i motivi per i quali le decisioni del Giudice del procedimento penale di sottoporre l'istante ad ulteriori perizie psichiatriche dovrebbero ritenersi sintomatiche di una mancanza di imparzialità del giudicante.

TRIBUNALE DEL RIESAME

Tribunale di Perugia, Sez. Riesame, ordinanza, Ud. 29 aprile 2025, Dep. 26 maggio 2025

Va rigettata l'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di Appello, che rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un immobile in pendenza della confisca non definitiva *ex* artt. 640-*quater* c.p. e 322-*ter* c.p., in quanto correttamente la Corte ha ritenuto che il rilievo parzialmente estintivo dei pagamenti eseguiti dal condannato a titolo di risarcimento del danno verso lo Stato, interessando un'obbligazione composita ed unitaria, ancora non integralmente adempiuta, non fosse idoneo a neutralizzare il fondamento sanzionatorio della misura ablatoria, il cui regime, anche esecutivo, è distinto e autonomo rispetto a quello delle statuizioni di natura risarcitoria pronunziate dall'A.G. contabile, dal cui parziale adempimento non può farsi dipendere il superamento dei presupposti della confisca. Pertanto, correttamente la Corte ha ritenuto che il sequestro preventivo mantenesse tuttora la sua funzione di garanzia della confisca confermata e da eseguire, almeno in parte, nell'eventualità del non integrale pagamento dell'obbligazione risarcitoria rateizzata.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE-AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 29/2025, Ud. 15/05/2024, Dep. 12/05/2025

Nel giudizio di responsabilità erariale l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, deve essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. sulla base dei criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Conti, considerato che i vantaggi illecitamente conseguiti dal convenuto non sono valutabili in termini patrimoniali. Nel caso di specie, la Corte dei conti riteneva provata la responsabilità contabile del convenuto il quale, brigadiere capo dell'Arma dei Carabinieri, era stato condannato in via definitiva per i reati di induzione indebita a dare e promettere utilità, concussione e violenza sessuale, reati che avevano cagionato un danno all'immagine all'Arma dei Carabinieri sussistendone tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito erariale. Questi ultimi consistevano nel rapporto di servizio che legava il convenuto all'amministrazione, nelle condotte dolose accertate che costituivano gravissime violazioni dei doveri di ufficio su di esso incombenti, nel vulnus all'immagine e al prestigio dell'Arma dei Carabinieri, nonché nel nesso di causalità tra la condotta illecita e l'evento di danno erariale. In particolare i Giudici ritenevano applicabile, ai fini del *quantum* risarcitorio, l'art. 1226 c.c. che determina una quantificazione in via equitativa del danno, atteso che il danno all'immagine si configura come un vero e proprio danno patrimoniale, derivante dalla responsabilità contrattuale del pubblico dipendente e che anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è tuttavia suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria per il ripristino del bene giuridico leso, spesa stimata dal giudice contabile tenendo in considerazione i parametri oggettivi, soggettivi e sociali.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 27/2025, Ud. 19/03/2025, Dep. 07/05/2025

Può configurarsi una responsabilità amministrativa a titolo doloso per i danni riferiti al disservizio, alla interruzione del nesso sinallagmatico e all'immagine cagionati da una serie di condotte, penalmente rilevanti, da parte dei convenuti i quali, in qualità di docenti, di Direttore generale e di Rettore dell'Università per stranieri abbiano organizzato e dato esecuzione ad una procedura di esame e certificazione della conoscenza della lingua italiana sostenuta da un noto calciatore professionista uruguayano propedeutica al conseguimento della cittadinanza italiana. Nel caso di specie la Corte dei Conti condannava i convenuti per aver falsificato i contenuti della delibera del Consiglio direttivo dell'Università concernente l'istituzione di una sessione straordinaria di esame all'asserito unico scopo di venire incontro alle richieste della Società Juventus football club di accelerare i tempi della prova di certificazione linguistica del calciatore facendo figurare nel provvedimento citato motivazioni connesse ad esigenze logistiche e di sicurezza durante l'emergenza Covid, per aver rivelato i contenuti della prova dell'esame allo stesso falsificando poi il verbale della Commissione esaminatrice e infine per aver predisposto un attestato di certificazione di conoscenza della lingua italiana prima ancora dello svolgimento dell'esame. In particolare, i Giudici contabili accogliendo le contestazioni mosse dalla

Procura regionale, ritenevano provato un danno da disservizio per alcuni dei convenuti consistente nell'aver alterato il normale funzionamento della amministrazione universitaria di appartenenza a seguito del compimento degli atti e delle procedure inerenti il rilascio della certificazione linguistica al calciatore, un danno da interruzione del nesso sinallagmatico, a causa della retribuzione indebitamente percepita per energie lavorative distratte asseritamente dai compiti istituzionali dal compimento di attività illecite e un danno all'immagine arrecato all'Università a causa del clamore mediatico sollevato dalla vicenda in esame che aveva causato un nocumento alla reputazione e fama di una prestigiosa Università italiana, quest'ultimo cagionato da uno solo dei convenuti per il quale era già stato definito il giudizio penale.

FOCUS: IMPUTABILITÀ

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello e del Tribunale su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte e del Tribunale. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte e dai Giudici di prime cure.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il tema dell’imputabilità, in particolare con riferimento all’ubriachezza dolosa o colposa che non esclude la capacità di intendere e di volere dell’agente; al riconoscimento del vizio totale o parziale di mente in caso di disturbi della personalità che siano di intensità tale da escludere la capacità di intendere e di volere; alla affermazione o meno della responsabilità penale dell’imputato nei casi in cui venga accertato che egli al momento del fatto fosse affetto da patologia mentale tale da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere; alla sussistenza della capacità di intendere e di volere in capo all’imputato affetto da disturbo borderline ove venga accertato che egli risulti privo di segni di demenza e/o sindromi neuro-psicologiche; all’accertamento del nesso di causalità tra la patologia psichica di cui è affetta l’imputata e il delitto commesso ai fini della applicazione della disciplina della semi-infermità mentale; alla valutazione contenuta nella perizia ai fini dell’applicabilità dell’art. 85 c.p. da parte del Giudice; alla imputabilità dell’imputato che si trovi in stato di frequente intossicazione da alcoolici senza che però questa assuma i caratteri della cronicità idonea ad escludere la capacità di intendere e di volere dello stesso; ai casi in cui il disturbo psicopatologico della personalità incida sulla capacità di intendere e di volere e a quelli dove il disturbo della personalità non può sfociare in un quadro psicotico perché non incidente sulla struttura della personalità; alla sussistenza del vizio parziale di mente in capo all’imputato affetto da un disturbo istrionico di personalità; alla penale responsabilità dell’imputato che abusi abitualmente di sostanze alcoliche e sia affetto da una preesistente condizione di vulnerabilità schizo tipica per il delitto di cui all’art. 612 *bis* c.p.; alla nullità della sentenza di primo grado che disponeva la misura di sicurezza a carico dell’imputato affetto da vizio totale di mente.

Con riguardo all’**ubriachezza dolosa o colposa che non esclude la capacità di intendere e di volere dell’agente** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 93/2023 - Ud. 31/01/2023 - deposito 19/04/2023](#) in cui la Corte di Appello ha ribadito il principio secondo cui l’ubriachezza dolosa o colposa ai sensi dell’art. 92 c.p. non esclude affatto la capacità di intendere o di volere dell’agente, ma anzi comporta un aumento di pena nel caso in cui lo stato di ubriachezza sia stato preordinato dall’imputato al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa e spetta sempre al giudice verificare se il reato commesso dal soggetto agente in stato di alterazione dovuta all’uso di bevande alcoliche sia a lui addebitabile a titolo di dolo o colpa; tuttavia deve essere esclusa la responsabilità penale a carico dell’imputato che ponga in essere una condotta violenta perché in preda a stato di alterazione dovuto all’uso di bevande alcoliche il quale al momento del fatto si trovi “in un turbinio di emozioni e di sentimenti di varia natura”;

In riferimento al **riconoscimento del vizio totale o parziale di mente in caso di disturbi della personalità** che siano di intensità tale da escludere la capacità di intendere e di volere si [veda Corte d’Appello,](#)

[sentenza n. 409/2023 - Ud. 14/04/2023 - deposito 31/05/2023](#) in cui il Collegio ha riaffermato che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di infermità anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente;

In merito alla **affermazione o meno della responsabilità penale dell'imputato nei casi in cui venga accertato che egli al momento del fatto fosse affetto da patologia mentale tale da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 497/2023 - Ud. 09/05/2023 - deposito 25/05/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto che non può affermarsi la responsabilità penale laddove esistano elementi sicuri che possono evidenziare che al momento dei fatti l'imputato fosse affetto da patologia mentale tale da escludere totalmente la capacità di intendere e volere;

Con riferimento alla **sussistenza della capacità di intendere e di volere in capo all'imputato affetto da disturbo *borderline*** ove venga accertato che egli risulti privo di segni di demenza e/o sindromi neuro-psicologiche si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 120/2023 - Ud. 10/02/2023 - deposito 10/07/2023](#) in cui la Corte di Appello ha evidenziato che l'imputato affetto da disturbo *borderline*, ancorché gravato altresì da disturbo bipolare unitamente a disturbo da uso di sostanze, ove risulti privo di segni di demenza e/o di sindromi neuro-psicologiche, non può ritenersi incapace di intendere e volere;

Con riguardo **all'accertamento del nesso di causalità tra la patologia psichica di cui è affetta l'imputata e il delitto commesso ai fini della applicazione della disciplina della semi-infermità mentale** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 393/2023 - Ud. 04/04/2023 - deposito 26/06/2023](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno statuito che è necessario che sussista un nesso di causalità tra la patologia psichica di cui soffre l'imputata e il delitto commesso per poter applicare la disciplina della semi-infermità mentale e pertanto non può ritenersi parzialmente incapace di intendere e di volere l'imputata quando al momento della condotta la patologia di cui egli era affetta non abbia inciso sulla propria capacità di intendere e di volere;

Con riferimento alla **valutazione contenuta nella perizia ai fini dell'applicabilità dell'art. 85 c.p. da parte del Giudice** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 590/2023 - Ud. 06/06/2023 - deposito 04/09/2023](#) in cui il Collegio ha sottolineato che ai fini della applicabilità dell'art. 85 c.p., la valutazione contenuta nella perizia riflette la specifica e contingente situazione clinica del periziando al momento in cui la perizia stessa viene svolta e in relazione ad un determinato contesto temporale.

In merito alla **imputabilità dell'imputato che si trovi in stato di frequente intossicazione da alcoolici** senza che però questa assuma i caratteri della cronicità idonea ad escludere la capacità di intendere e di volere dello stesso si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 881/2023 - Ud. 20/10/2023 - deposito 04/11/2023](#) in cui la Corte di Appello affermava che l'imputato non poteva essere ritenuto non imputabile a causa di una cronica intossicazione da sostanze alcoliche considerato che, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, questo diventava aggressivo e violento una volta ubriaco, facendo intendere che egli non ne fosse stabilmente in preda agli effetti;

Con riguardo ai casi in cui il **disturbo psicopatologico della personalità che incide sulla capacità di intendere e di volere** e a quelli dove il disturbo della personalità non può sfociare in un quadro psicotico perché non incidente sulla struttura della personalità si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 834/2023 - Ud. 11/10/2023 - deposito 10/01/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno ribadito che deve riconoscersi la non piena capacità di intendere e volere nell'imputato che, secondo la perizia psichiatrica ed i chiarimenti resi in giudizio dal medico, soffre di un disturbo psicopatologico della personalità che incide, scemandola grandemente, sulla capacità di volere e cioè di controllare "il fare e il non fare", al contrario si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 11/2024 - Ud. 19/01/2024 - deposito 15/02/2024](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno ritenuto che la sussistenza di un disturbo della personalità non può sconfinare in un quadro psicotico in quanto lo stesso non incide sulla struttura della personalità, ma su tratti di essa e, pertanto, l'imputato non può essere ritenuto incapace di intendere e di volere;

In riferimento alla **sussistenza del vizio parziale di mente in capo all'imputato affetto da un disturbo istrionico di personalità** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 1042/2023 - Ud. 05/12/2023 - deposito 13/03/2024](#) secondo cui deve ritenersi acclarato il vizio parziale di mente in capo all'imputata che, dalla perizia espletata e dalle precisazioni rese dal perito in udienza, sia risultata capace di rendersi conto della realtà e, seppure consapevole delle sue azioni illecite, non si sia frenata dal farle per insufficiente forza a contrastare i suoi impulsi ribelli a causa di un disturbo minore della personalità qualificabile come "disturbo istrionico di personalità";

In merito alla penale responsabilità **dell'imputato che abusi abitualmente di sostanze alcoliche e sia affetto da una preesistente condizione di vulnerabilità schizo tipica per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p.** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 516/2023 - Ud. 12/05/2023 - deposito 05/09/2023](#) in cui la Corte di Appello ha ritenuto l'imputato responsabile per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nonostante le perizie che escludevano la sua capacità di intendere e di volere in quanto spesso sotto l'effetto di sostanze alcoliche considerato il dato oggettivo che i fatti-reato ipotizzati erano stati tutt'altro che transitori coprendo un rilevante periodo temporale (circa due anni) e che la condotta dello stesso fortemente altalenante fra capacità ed incapacità di intendere e volere. Ne conseguiva che l'imputato doveva essere ritenuto responsabile dei fatti-reato lui ascritti;

Con riguardo alla **nullità della sentenza di primo grado che disponeva la misura di sicurezza a carico dell'imputato affetto da vizio totale di mente** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 724/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 15/10/2024](#) in cui il Collegio accoglieva l'appello dell'imputato assolto con la formula "perché non imputabile al momento del fatto per vizio totale di mente" e dichiarava nulla la sentenza di primo grado che aveva applicato al primo la misura di sicurezza in quanto non può disporsi una misura di sicurezza in presenza di una sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente.